



Art. 12 Legge n. 241/90 e s.m.i.

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI E PATROCINI

L'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano riconosce alle attività culturali legate alla salvaguardia, valorizzazione e promozione dei valori demo-etno-antropologici, archeologici, storici e culturali, una essenziale funzione di comunicazione sociale, un valore formativo ed un insostituibile strumento di promozione civile delle popolazioni.

In linea con quanto previsto dall'art. 1 della Legge n. 394/91, l'Ente Parco promuove, favorisce e sostiene iniziative finalizzate alla valorizzazione e promozione di attività che affermino valori e culture del territorio protetto.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90, l'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano emana il presente regolamento.

### Art. 1

L'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano determina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di Contributi, Finanziamenti e Patrocini. Possono beneficiare delle provvidenze oggetto del presente Regolamento Enti pubblici, soggetti privati, associazioni, fondazioni, cooperative, organizzazioni di volontariato e ONLUS, relativamente ad iniziative compatibili con le finalità dell'Ente Parco.

### Art. 2

Le provvidenze oggetto del presente Regolamento si articolano in:

- **Contributi** ad iniziative, aventi carattere occasionale o continuativo, per le quali l'Ente Parco si assume una parte dell'onere complessivo, non superiore di norma al 70% del costo totale. Si tratta di iniziative dirette alla promozione culturale, sociale, economica del territorio del Parco, anche attraverso manifestazioni, stages, mostre, azioni di integrazione, seminari, corsi, convegni, fiere, etc.
- **Finanziamenti** di iniziative di rilevante interesse culturale, economico e promozionale, che possono, ad esempio, interessare vaste aree del territorio del parco, comportare una visibilità a livello nazionale e/o internazionale, prevedere una diretta partecipazione dell'Ente Parco, il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali pubblici (Regione, Provincia, ecc.) e/o firmatari di intese/accordi/convenzioni con l'Ente Parco. Anche nel caso di finanziamenti l'Ente Parco si assume una parte dell'onere complessivo, non superiore di norma al 70% del costo totale dell'iniziativa;
- **Patrocini**: si tratta del riconoscimento, da parte dell'Ente Parco, di iniziative di particolare valore scientifico, sociale, culturale, celebrativo, educativo, ambientale, economico e promozionale, alle quali l'Ente partecipa spendendo il proprio nome e/o emblema a titolo gratuito e che dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione: "con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano".

L'Ente Parco può inoltre permettere la fruizione occasionale e temporanea di beni mobili o



immobili di proprietà ovvero nella disponibilità dell'Ente Parco, fornire eventuali prestazioni e servizi, gratuitamente o a tariffe agevolate, anche con apporti professionali e di lavoro di dipendenti dell'Ente.

### **Art. 3**

Il Consiglio Direttivo, annualmente, in uno con l'approvazione del bilancio di previsione, definisce, sulla base dei propri programmi e della risorse disponibili in bilancio, le somme da destinare ai contributi e ai finanziamenti.

### **Art. 4**

I soggetti di cui all'art.1, interessati ad ottenere contributi o finanziamenti per iniziative programmate e realizzate nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre, dovranno presentare domanda, regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante e redatta, a pena di esclusione, secondo l'allegato modello. Le richieste di contributo e finanziamento devono pervenire all'Ente Parco entro il 31 marzo di ogni anno.

Le richieste di patrocinio devono pervenire all'Ente Parco un mese prima della data di effettuazione delle iniziative interessate.

Tutte le richieste devono essere inoltrate a: Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano - Piazza S. Caterina, 8 – 84078 Vallo della Lucania (SA).

### **Art. 5**

La Direzione dell'Ente, tramite gli Uffici, procede all'istruttoria ed alla valutazione delle richieste, suddividendo le stesse in contributi e finanziamenti, e, sulla base dei criteri di cui ai successivi articoli, provvede alla concessione del contributo, del finanziamento o del patrocinio.

### **Art. 6**

Per l'ammissione ed il riconoscimento di contributi, finanziamenti e patrocini, sarà tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:

- rispondenza dell'iniziativa proposta con le finalità istituzionali del Parco indicate nella legge 6 dicembre 1991, n. 394 e nello statuto dell'Ente:
  - la mancanza di tale requisito determina la non ammissibilità dell'iniziativa;
- incidenza dell'iniziativa sul territorio del Parco considerando:
  - comuni ricadenti interamente in area Parco (punti 10);
  - comuni ricadenti parzialmente in area Parco (punti 6);
  - comuni ricadenti in aree contigue (punti 4);
- valore dell'iniziativa ai fini della promozione, valorizzazione e recupero del patrimonio storico, culturale ed archeologico, demo-etno-antropologico delle tipicità locali e delle realtà socio economiche presenti sul territorio:
  - sino ad un massimo di punti 50;
- valutazione tecnico/economica dell'iniziativa essenzialmente in relazione alla massimizzazione del rapporto valore/costo dell'iniziativa stessa:
  - sino ad un massimo di punti 40;

## Art. 7

Attribuito il punteggio sulla base dei criteri sopra definiti, si procede all'assegnazione delle sovvenzioni nel modo seguente:

- **Contributi:** sono prese in considerazione solo le richieste di contributo alle quali è stato assegnato un punteggio maggiore-uguale a 40 (quaranta). L'ammontare del contributo è determinato applicando una procedura che tiene conto delle percentuali di punteggio e di costo dell'iniziativa rispetto al punteggio complessivo ed al costo totale di tutte le iniziative presentate e che abbiano ottenuto un punteggio maggiore/uguale a 40. La procedura in oggetto è descritta dettagliatamente nell'allegata appendice A.
- **Finanziamenti:** l'ammontare dei finanziamenti è determinato proporzionalmente al punteggio attribuito sulla base dei criteri di cui al precedente art. 6, utilizzando la procedura di calcolo, in dettaglio, descritta nell'allegata appendice B.
- **Patrocini:** l'Ente Parco concede il proprio patrocinio alle iniziative che hanno conseguito un punteggio, determinato sulla base dei criteri di valutazione di cui al precedente art. 6, maggiore – uguale a 60 (sessanta).

## Art. 8

I contributi e i finanziamenti sono erogati a consuntivo, a seguito della presentazione di:

- dettagliata rendicontazione finanziaria;
- adeguata relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata e dei risultati conseguiti, finalizzata ad evidenziare i risultati conseguiti e la corrispondenza tra quanto programmato e quanto realizzato.

Ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, l'erogazione di contributi e finanziamenti non potrà essere superiore al 70% delle spese effettivamente sostenute e debitamente rendicontate e, in ogni caso, non potrà superare quanto preventivamente determinato nella fase di istruttoria e valutazione delle domande.

La suddetta rendicontazione dovrà essere presentata all'Ente Parco entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di conclusione della manifestazione o iniziativa, pena la revoca del contributo o finanziamento concesso e, in ogni caso, entro la data del 30 novembre di ogni anno. Per le iniziative che si svolgono nel periodo dal 1 novembre al 31 dicembre, il termine per la presentazione della rendicontazione resta quello di 90 giorni dalla data di conclusione della manifestazione.

## Art. 9

La Direzione può procedere, attraverso gli uffici preposti, ad accertare l'effettiva esistenza dei requisiti dichiarati.

La concessione dei contributi di cui al presente regolamento comporta per i beneficiari l'obbligo di realizzare le iniziative sovvenzionate in modo sostanzialmente conforme a quello



programmato.

L'Ente Parco non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.

L'Ente Parco resta in ogni caso estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto di obbligazione costituito tra beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.

I soggetti concessionari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali pubblicizzano le iniziative o attività che esse si realizzano con il concorso dell'Ente Parco.

#### **Art. 10**

Secondo quanto previsto dall'articolo 1 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, l'Ente provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, beneficiari delle provvidenze di natura economica di cui al presente regolamento e a tutti gli adempimenti connessi.

#### **Art. 11**

L'Ente Parco assicurerà la più ampia diffusione del presente Regolamento per favorirne la migliore conoscenza da parte dei cittadini del Parco e delle istituzioni interessate.

#### **Art. 12**

**In via transitoria e straordinaria, per l'esercizio finanziario 2006:**

- **le domande per ottenere le provvidenze di cui al presente Regolamento dovranno essere presentate entro il termine di giorni 20 dalla data di pubblicazione del Regolamento all'albo pretorio e sul sito web dell'Ente;**
- **Restano in ogni caso valide le domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Sarà cura della Direzione dell'Ente, tramite gli Uffici Amministrativi preposti, suddividere le richieste tra contributi e finanziamenti e chiedere eventuali integrazioni al fine di disporre di tutti gli elementi necessari alla loro valutazione delle domande;**
- **Per l'esercizio finanziario 2006, si proverà all'erogazione di contributi e finanziamenti previa delibera del Commissario Straordinario di suddivisione delle risorse disponibili tra contributi e finanziamenti.**

## APPENDICE A (calcolo ammontare contributo)

Così come riportato nell'art. 7 del regolamento, l'ammontare del contributo è determinato applicando una procedura che tiene conto delle percentuali di punteggio e di costo dell'iniziativa rispetto al punteggio complessivo ed al costo totale di tutte le iniziative presentate e che abbiano ottenuto un punteggio maggiore/uguale a 40.

In particolare, per ogni iniziativa ammessa a contributo, avente un costo  $CS_i$ , e alla quale sia stato attribuito, sulla base dei criteri riportati all'art. 6 del regolamento, un punteggio,  $P_i$ , maggiore/uguale a quaranta, si calcolano: l'indice di costo, inteso quale la frazione,  $X_i$ , di costo, valutata rispetto al costo totale di tutte le iniziative ( $X_i = CS_i / \Sigma(CS_i)$ ); l'indice di punteggio, inteso quale la frazione,  $Y_i$ , di punteggio, valutata rispetto al punteggio totale di tutte le iniziative, ( $Y_i = P_i / \Sigma(P_i)$ ); l'indice di contributo,  $I_c$ , ottenuto come rapporto tra il prodotto dei due precedenti indici e la sommatoria dei prodotti dei due indici stesi, ( $I_c = (X_i \times Y_i) / \Sigma(X_i \times Y_i)$ ).

Riassumendo, il contributo,  $C_i$ , assegnato ad ogni singola iniziativa, è così determinato:

$$C_i = 0 \quad \text{se } P_i < 40$$

$$C_i = S_c \times (X_i \times Y_i / \Sigma(X_i \times Y_i)) \quad \text{se } P_i \geq 40$$

essendo:

$C_i$  il contributo, in Euro, concesso all'iesima iniziativa

$P_i$  il punteggio attribuito all'iesima iniziativa (art. 6)

$S_c$  lo stanziamento destinato, ogni anno, dal CD dell'Ente Parco ai contributi

$X_i = CS_i / \Sigma(CS_i)$  con  $CS_i$ , costo dell'iesima iniziativa e  
 $\Sigma(CS_i)$  somma dei costi di tutte le iniziative presentate

$Y_i = P_i / \Sigma(P_i)$  con  $\Sigma(P_i)$  la somma dei punteggi di tutte le iniziative <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Il contributo  $C_i$ , non potrà, in ogni caso, essere superiore al 70% del costo dell'iniziativa



## APPENDICE B (calcolo ammontare finanziamento)

Così come riportato nell'art. 7 del regolamento, l'ammontare del finanziamento è determinato applicando una procedura che tiene conto della percentuale di punteggio rispetto al punteggio complessivo di tutte le iniziative presentate.

In particolare, per ogni iniziativa ammessa, si determina l'ammontare del finanziamento tenendo conto, esclusivamente, dell'indice di punteggio, inteso, come nel caso dei contributi, quale frazione,  $Y_i$ , di punteggio, valutata rispetto al punteggio totale di tutte le iniziative ammesse a finanziamento, ( $Y_i = P_i / \Sigma(P_i)$ ).

Riassumendo, il finanziamento,  $F_i$ , assegnato ad ogni singola iniziativa, è così determinato:

$$F_i = S_f \times Y_i$$

essendo:

$F_i$  il finanziamento in Euro, concesso all'iesima iniziativa

$S_f$  lo stanziamento destinato, ogni anno, dal CD dell'Ente Parco ai finanziamenti

$$Y_i = P_i / \Sigma(P_i)$$

$P_i$  il punteggio attribuito all'iesima iniziativa (art. 6)

$\Sigma(P_i)$  la somma dei punteggi di tutte le iniziative<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Il finanziamento  $F_i$  non potrà, in ogni caso, essere superiore al 70% del costo dell'iniziativa